



COMUNE DI
LASTEBASSE



COMUNE DI
PEDEMONTE



COMUNE DI
VALDASTICO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI IN CONVENZIONE
approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Lastevasse n. 5 del 20.02.2012,
del Consiglio comunale di Pedemonte n. 1 del 20.02.2012 e del Consiglio comunale di Valdastico n. 2 del 20.02.2012

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazioni di Consiglio comunale:
n. 7 del 07.06.2013 del Comune di Lastevasse
n. 16 del 07.06.2013 del Comune di Pedemonte
n. 14 del 07.06.2013 del Comune di Valdastico
ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n.18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e della L.R. Veneto 4 marzo 2010 n. 18, disciplina i servizi di polizia mortuaria in ambito comunale ed in particolare i trasporti funebri, le sepolture, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, le concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture private, la costruzione di sepolcri privati ed in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dagli organi comunali, secondo la suddivisione delle competenze stabilita dalle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, come indicato dall'articolo 28 della L.R. Veneto 4 marzo 2010 n. 18.

3. I servizi oggetto del presente regolamento possono essere esercitati, in tutto o in parte, in forma associata con altri Comuni.

Articolo 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile e dal codice penale.

Articolo 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del DPR 10.09.1990 n.285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- c) copia del presente regolamento;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5 - AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

1. Nel cimitero comunale sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone:
 - a) decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse la residenza;
 - b) che, ovunque decedute, avevano nel Comune stesso, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) che abbiano avuto in vita il trasferimento di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in istituti di cura o di assistenza;
 - d) non rientranti nei precedenti casi, fatta salva la disponibilità di posti nei cimiteri, da verificare a cura dell'ufficio competente.
2. Nel cimitero comunale sono ricevute e seppellite anche parti anatomiche derivanti da amputazioni di arti, nonché i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della L.R. Veneto 4 marzo 2010 n. 18, di persone aventi la residenza nel Comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia. Di tali persone sono accolti anche i resti mortali e le ceneri.

Articolo 6 - SERVIZI ED IMPIANTI

1. Il cimitero comunale dispone almeno di:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
2. Compatibilmente alle disponibilità, il cimitero può avere aree e manufatti riservati a sepolture private, manufatti per la tumulazione di feretri, celle per la conservazione di cassette ossario, celle per la conservazione di urne cinerarie, uno spazio per la dispersione delle ceneri, un'area per le sepolture di cui all'art. 100 del DPR 10.09.1990 n.285 e uno spazio per la sepoltura di quanto indicato dall'art. 5, comma 2 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del DPR 10.09.1990 n.285, le strutture e le aree di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 2 del presente articolo, possono essere realizzate in forma associata tra Comuni contermini.
4. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché delle ossa eventualmente rinvenute nel Comune o provenienti da cimiteri soppressi, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
5. Nel cimitero è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione, o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, utilizzando anche manufatti già esistenti.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – FERETRI

1. Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, il periodo di osservazione salme e quant'altro connesso, trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello stato civile, del regolamento nazionale di polizia mortuaria, del codice di procedura penale, nonché delle altre leggi e regolamenti regionali e statali in materia.

Articolo 8 – DISPOSIZIONI DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche previste dagli artt. 30 e 75 del DPR 10.09.1990 n.285, dalla circolare interpretativa del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dalle disposizioni specifiche impartite dal Responsabile del servizio di medicina legale dell' U.L.S.S., o suo incaricato. La chiusura del feretro viene certificata in apposito verbale unitamente alla verifica sull'identità del cadavere.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata al parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusa, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. E' vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri obbligatoriamente inseriti in doppie casse. Gli operatori del settore provvedono all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune, precisando che, in caso contrario, il feretro non verrà accettato.

7. Il Comune può assumere la spesa per la fornitura delle casse per le persone residenti bisognose, secondo i criteri individuati con il Regolamento assunto in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

8. Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:

- verbale di verifica del feretro;
- richiesta di inumazione/tumulazione;
- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione al trasporto.

9. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il dipendente comunale con funzioni di necroforo accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.

10. La documentazione dovrà essere conservata nell'archivio comunale e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

11. Il registro comunale delle sepolture in duplice esemplare sarà compilato e conservato secondo le modalità previste dagli artt. 52 e 53 del DPR 10.09.1990 n.285.

Articolo 9 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Fino a quando non venga assunto direttamente dal Comune con diritto di privativa, il servizio di trasporti funebri è liberamente esercitato dalle ditte private operanti nel settore, con l'osservanza delle disposizioni del DPR 10.09.1990 n.285 e del presente regolamento.

2. Il trasporto della salma al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 10.09.1990 n.285 in modo che ne sia impedita la vista dall'esterno.

3. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono disciplinati con apposito decreto sindacale.

4. I trasporti dei cadaveri al cimitero verranno effettuati mediante apposite auto funebri che dovranno avere i requisiti prescritti dal DPR 10.09.1990 n.285. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione, il trasporto funebre può essere effettuato a piedi recando il feretro a spalle, per l'intero percorso o per parte di esso. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo. Il carro funebre dovrà comunque essere richiesto a seguito del corteo. Per tale caso, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto stesso.

5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di autorizzazione, da esibire a richiesta unitamente al permesso di seppellimento.

6. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri, sono autorizzate con unico provvedimento del Comune in cui è avvenuto il decesso.

7. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione dell'autorità del luogo dove è avvenuto il decesso.

8. Il trasporto delle salme al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal presente regolamento o dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10.09.1990 n.285.

9. Il trasporto di ossa umane, di ceneri e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni previste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e di resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere

raccolti in una idonea cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto. Ove non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

10. Per trasferimento della salma da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990 n.285. Si applicano inoltre le disposizioni contenute negli art. 27, 28, e 29 del decreto stesso se il trasporto è per o dall'estero. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 10 km, è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del citato decreto.

11. Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente capo le disposizioni contenute nel Capo IV del DPR 10.09.1990 n.285 e le disposizioni della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, anche in materia di sigillatura e, a chi compete, chiusura e saldatura della cassa.

CAPO II - SEPOLTURE

Articolo 10 – INUMAZIONE

1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino, larice ecc.) e deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990 n.285.

2. Ogni feretro è inumato in fossa distinta come precisato dall'art. 35 della L.R. n. 18/2010 e dall'art. 74 DPR 10.09.1990 n.285, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del presente regolamento.

3. Ogni fossa nel campo comune è assegnata, quando sia richiesta, per la durata di 15 anni.

4. Sono altresì inumati i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni.

5. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta, fino alla realizzazione della lapide definitiva di cui all'art. 29, comma 2, del presente regolamento, da un cippo recante solamente l'indicazione del nome e cognome del defunto e la sua data di nascita e morte, con le forme, dimensioni e con l'uso dei materiali che sono previsti nelle apposite schede approvate dalla Giunta comunale.

6. E' consentita la messa a dimora temporanea, entro il perimetro delle fosse, di piantine di fiori o di sempreverdi, purché non invadano, anche con le radici, le tombe e i passaggi attigui.

Articolo 11 – TUMULAZIONE

1. Sono soggette a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte.

2. Ogni feretro è tumulato in loculo distinto come precisato dall'art. 35 della L.R. 18/2010 e dell'art. 76 del DPR 10.09.1990 n.285, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura, come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990 n.285 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e 106 del DPR 10.09.1990 n.285 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

5. In conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, è consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, previa verifica della loro capacità recettiva.

Articolo 12 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è deposto in apposito loculo provvisorio.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.

3. L'uso del loculo provvisorio è autorizzato, di norma, per la durata di anni due, prorogabili una sola volta.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, a mezzo ordinanza e previa diffida, il Comune provvederà a inumare le salme in campo comune addebitando le spese per le necessarie operazioni all'interessato.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in tombe o loculi di altri concessionari, previa autorizzazione scritta di questi.

Articolo 13 – CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3. Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 10.09.1990 n.285, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto.

5. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo consegnato all'affidatario dell'urna.

6. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'art. 30, comma 2, lettera c) della L.R. 04.03.2010 n. 18 o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, ai sensi dell' art. 11 comma 5 del presente regolamento.

7. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel rispetto della volontà del defunto, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

9. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal codice della strada.

10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

13. Nei casi di indigenza accertata del defunto residente al momento della morte, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti dal Comune nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite.

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 14 – ESUMAZIONI

1. Il Comune, con proprio provvedimento, disciplina le esumazioni ordinarie in base alle esigenze di reimpiego ed alle condizioni locali e morfologiche del terreno.

2. L'esumazione ordinaria dei nati-morti, dei feti, ecc. inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissata con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio comunale e nel cimitero con congruo anticipo. Di tale operazione viene data comunicazione scritta ad almeno un familiare o altro soggetto interessato, laddove facilmente individuabili.
4. Qualora i familiari del defunto non manifestino alcuna volontà nei termini indicati, tale disinteresse è considerato assenso al trattamento stesso.
5. Nel corso delle operazioni di esumazioni il cimitero viene chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto e altri soggetti autorizzati.
6. Le esumazioni ordinarie sono regolate con provvedimento dell'ufficio competente.
7. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio compreso.
8. Le ossa che si recuperano saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta di raccolta in apposite cassetine di zinco, prescritte dall'art. 36 del DPR 10.09.1990 n.285, da porre in loculi o tombe in loro concessione.
9. In caso di salma non completamente mineralizzata, la stessa viene inumata nella stessa o altra sepoltura a discrezione dell'Amministrazione, per il periodo di anni 5.
10. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via del tutto eccezionale, si fa esplicito riferimento all'art. 83 e 84 del DPR 10.09.1990 n.285, sentita l'azienda U.L.S.S..

Articolo 15 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Per le persone decedute a causa di malattie infettive-diffusive non si accettano, di norma, domande di estumulazione prima che siano trascorsi due anni dalla data di morte.
5. Per le salme che abbiano avuto una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni e che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassetine ossario ove richiesto dagli interessati.
6. Qualora il processo di mineralizzazione non sia completo, la salma estumulata sarà inumata coattivamente in campo comune per un periodo minimo di anni 5 dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

7. Il Comune può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio compreso, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora sia constatato la non perfetta tenuta del feretro, si potrà consentire al trasferimento previa idonea sistemazione o avvolgimento del feretro stesso.

8. I feretri sono estumulabili a cura degli operatori cimiteriali secondo il provvedimento dell'ufficio competente.

9. Le ossa raccolte nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta di raccolta in apposite cassetine di zinco da porre in loculi o tombe in loro concessione.

10. Per le eventuali estumulazioni straordinarie, da effettuarsi in via del tutto eccezionale, si fa esplicito riferimento all'art. 83 e 84 del DPR 10.09.1990 n.285, sentita l'azienda U.L.S.S.

11. I resti lignei, gli elementi metallici del feretro e gli avanzi di indumenti, sono considerati rifiuti urbani (speciali) e vengono smaltiti, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto.

Articolo 16 - OPERAZIONI VIETATE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 17 - DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Comune.

2. Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto l'abbia espressa, in qualsiasi forma e modo. In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine previsto dell'art. 433 del Codice Civile (il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali); tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

3. Chi richiede un qualsiasi servizio cimiteriale (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o quant'altro) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti i soggetti legalmente interessati.

4. In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 – DURATA CONCESSIONI

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per 15 anni dalla data della concessione di sepolture a terra nei campi comuni;
- b) nell'uso temporaneo per 30 anni dalla data della concessione, di loculi predisposti dal Comune in portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più vani destinati a tumulazioni singole;
- c) nell'uso temporaneo per 30 anni dalla data della concessione di cellette-ossario, predisposte dal Comune per la conservazione di resti;
- d) nell'uso temporaneo per 99 anni dalla data della concessione, di cappelle e tombe di famiglia;
- e) nell'uso "in perpetuo" di loculi, tombe e terreni concessi anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 (24.04.1977), salvo quanto disposto dall'art. 92, comma 2, del DPR 10.09.1990 n.285.

2. Le concessioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, potranno venire rinnovate alle rispettive scadenze per una sola volta e per la stessa durata a richiesta degli interessati.

3. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

4. Tranne che per le tombe di famiglia, le concessioni di sepoltura private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

5. La concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, eccezionalmente può essere accordata a disposizione:

- di persone viventi che abbiano compiuto 65 anni di età.
- al coniuge o parente fino al secondo grado e convivente risultante dagli atti anagrafici del defunto per sepolture confinanti;
- con decisione della Giunta comunale in caso di costruzione di nuovi loculi.

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 19 - CONCESSIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ACCESSO

1. La concessione avviene previa assegnazione del manufatto da parte del servizio cui è affidata l'istruttoria del procedimento.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito contratto contenente le clausole e condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, tale atto deve indicare:

- a) la natura della concessione;
- b) il numero di posti salma;
- c) la durata;
- d) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

- e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro di famiglia);
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

3. Per le concessioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere a), b) e c) del presente regolamento, per le quali all'atto della tumulazione il periodo d'uso residuo è inferiore agli anni fissati dal richiamato art. 18, è dovuta l'integrazione del canone al fine di riportare la durata della concessione residua alla previsione regolamentare.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.

5. I canoni di concessione sono fissati dalla Giunta Comunale.

6. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una famiglia e per essa al suo capofamiglia anagrafico. Salvo limitazioni od estensioni, richieste dal concessionario e indicate nell'atto di concessione, hanno diritto di sepoltura il concessionario e le persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile;
- b) ad Enti, a congregazioni religiose o alla Parrocchia e per essi al loro rappresentate legale "pro-tempore". In questo caso la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'Ente o della Congregazione e non si intende ai loro familiari né ad altro consimile Ente.

7. Nell'eventuale cappella comunale riservata ai religiosi possono essere sepolti i Parroci ed i sacerdoti residenti nel Comune, i religiosi nati nel Comune e quelli che abbiano sviluppato un particolare legame con le Comunità.

8. La concessione è sottoscritta dinanzi al responsabile del procedimento e depositata agli atti del Comune. Ne viene rilasciata copia al sottoscrittore.

9. Qualora l'Ufficio competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentabili di vecchie concessioni, i diritti dei titolari potranno essere dichiarati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dagli interessati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 20 - DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sulle sepolture private ai fini della polizia mortuaria, della disciplina edilizia e del diritto d'uso.

2. Il diritto d'uso di loculi, ossari singoli, cenerari singoli, tombe a terra e tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario od a quella espressamente indicata dal concessionario nella richiesta di concessione. Alla scadenza, salvo che gli interessati richiedano di rinnovare la sepoltura, lo spazio ritorna a disposizione del Comune che provvede a proprie spese alla traslazione dei resti nell'ossario comune o, qualora la salma risultasse indecomposta, al suo trasferimento in campo comune. In caso di riduzione dei resti mortali o trasferimento in altro luogo, la sepoltura ritorna nella disponibilità del Comune.

3. Per le sepolture di famiglia concesse anteriormente al 24 aprile 1977 (cioè all'applicazione del D.P.R. 803/1975) viene riconosciuto alla morte del concessionario, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, al più vecchio d'età tra di essi. Tale sepolcro

di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario e delle persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile fino a completamento del sepolcro.

4. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

5. Le eventuali controversie fra i contitolari di una tomba o i titolari di un diritto di sepoltura vanno risolte direttamente fra i medesimi, davanti all'Autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra detti concessionari.

6. I casi di "convivenza", o le condizioni "di particolare benemeranza" previsti dall'art. 93, comma 2 del DPR 10.09.1990 n.285 andranno specificatamente documentati e dichiarati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

7. In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro 6 mesi dalla data del decesso.

Articolo 21 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia di tombe a terra o loculi, è riconosciuto al concessionario un corrispettivo pari alla metà del corrisposto senza alcun adeguamento.

3. Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'eventuale atto di retrocessione.

4. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma, anche indiretta, salvo il caso di concessione temporanea in attesa di assegnazione di una sepoltura definitiva da parte del Comune.

5. Le celle ossario o cinerarie che si rendono libere per trasferimento dei resti mortali, ritornano in piena disponibilità del Comune, senza obbligo di corrispondere alcun rimborso.

Articolo 22 - DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro un anno solare dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 24;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto accessivo alla concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto facilmente reperibili. In casi di irreperibilità o qualora gli aventi titolo siano più di 5, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e affissa all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio competente in base ad accertamento dei relativi presupposti e non è previsto nessun rimborso della concessione.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente in campo ed ossario comune. Successivamente si darà corso alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Articolo 23 - REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione Comunale dà notizia della revoca al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e affissione all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni.

3. Disposta la revoca della concessione, verrà disposta se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.

4. Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato lo richiedano, potrà essere loro concessa a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione nell'ambito dello stesso cimitero, se materialmente possibile.

Articolo 24 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.09.1990 n.285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo od ossario comune.

CAPO III - NORME TECNICHE

Articolo 25 - MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad seguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi. Gli oneri sono a carico del concessionario.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, con ordinanza sarà disposta, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Articolo 26 - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere (restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc. ove prevista, gli interessati possono eseguirli in economia o valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del presente regolamento.

2. Sono considerati lavori privati nei cimiteri quelli afferenti le operazioni di chiusura dei tumuli come previste dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990 n.285 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. La Giunta comunale ha la facoltà di disporre affinché tali operazioni siano eseguite dai dipendenti comunali o da impresa individuata dal Comune, dietro pagamento del relativo servizio da parte dei concessionari.

3. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, nonché per la collocazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, è sufficiente la comunicazione all'Ufficio competente, corredata dai relativi disegni in scala metrica convenzionale, indicando anche il colore del materiale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

4. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

5. Per lavori edili ed affini inerenti restauri e manutenzione straordinaria il Comune potrà richiedere al concessionario, prima dell'inizio dei lavori, il versamento di una somma a titolo cauzionale infruttifero, nell'ammontare stabilito dal Responsabile del Servizio Edilizia a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute e conguagli a risarcimento dei danni provocati.

6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.

7. Le lapidi o monumenti e gli altri ornamenti funebri non possono essere introdotti nel Cimitero se non siano portati a completa lavorazione, in modo che all'interno del recinto, rimanga da compiere solo quanto è strettamente indispensabile per la collocazione in sito.

8. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

9. All'interno dei Cimiteri è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 q.li, per l'esecuzione dei lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

10. Il Servizio competente vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

CAPO IV - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 27 - NORME GENERALI

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza nonché a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del luogo;
- a chiunque, quando si ravvisi l'opportunità del divieto per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna;
- a chiunque voglia entrarvi con animali (salvo le persone cieche), velocipedi, veicoli a trazione animale o meccanica. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali, né ai soggetti disabili non deambulanti, che utilizzano particolari apparecchi di locomozione (carrozine o simili), ed ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.

2. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- c) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
- d) accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare o danneggiare aiuole e piante;
- g) sedere sui tumuli o monumenti;
- h) camminare fuori dai viottoli;
- i) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi e oggetti;
- k) distribuire volantini di ogni sorta, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari;
- m) chiedere l'elemosina e fare questue;
- n) riprodurre nei monumenti funebri, allo scopo di procurarsi illecita propaganda, il nome della ditta esecutrice e fornitrice.

Articolo 28 - CORTEI FUNEBRI - FUNZIONI RELIGIOSE – DISCORSI

1. I cortei funebri, con automezzi, devono sciogliersi all'ingresso del Cimitero.

2. All'interno del Cimitero è consentita l'annuale processione con funzione religiosa e commemorazione in occasione della ricorrenza del 1° Novembre.

3. Per qualsiasi altra funzione religiosa o processione da tenersi all'interno dei cimiteri è necessario la preventiva comunicazione al Comune.

4. Le orazioni funebri o discorsi non possono essere tenuti all'ingresso dei Cimiteri.

Articolo 29 - ORNAMENTI ALLE SEPOLTURE

1. Le lapidi e i ricordi devono essere messi in opera soltanto nell'orario prefissato e comunque non possono essere eseguiti nei giorni festivi e nella settimana precedente la commemorazione dei Defunti.

2. Le lapidi e gli altri ornamenti della sepoltura, sia essa a terra, in loculi o celle, devono essere realizzate esclusivamente nelle forme, dimensioni e con i materiali indicati in apposite schede tecniche approvate dalla Giunta comunale. A tale disposizione sono soggette anche le manutenzioni straordinarie delle sepolture esistenti.

Articolo 30 - VASI - CORONE – FIORI

1. I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade e simili che siano introdotti nel Cimitero per onorare i defunti devono essere sempre decorosi e confacenti al luogo e proporzionati alla sepoltura; in caso contrario verranno ritirati a cura del Comune ed eventualmente distrutti senza obbligo di diffida.

2. Nell'interno del Cimitero può essere consentita, previa autorizzazione e nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Comune, la coltivazione di fiori e essenze arboree che, in ogni caso, non potranno superare i cm. 50 di altezza.

3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Gli addetti cimiteriali ordineranno, anche verbalmente, il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, o altro che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non ne venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati, passano in disponibilità del Comune, che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o alienarli.

Articolo 31 – CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo tra € 200,00 ed € 500,00 e quelle dell'art. 53 della L.R. Veneto 4 marzo 2010 n. 18, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 - SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI E RINVIO.

1. E' abrogato il previgente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, nella Circolare Min. Sanità n.24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.1265. Si richiamano altresì le norme contenute nella L.R. Veneto n. 18 del 4 marzo 2010, recante “Norme in materia funeraria”.